

TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(art. 409 e ss. c.p.p.)

- Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;
- Letta l'opposizione presentata avverso la richiesta di archiviazione;
- Esaminata la richiesta con la quale il p.m. chiedeva l'archiviazione della notizia di reato;
- Premesso che il procedimento *de quo* traeva origine dalla querela sporta da Giovanni Proto, Consigliere Comunale del Comune di Minori in data 18.03.2017 contro i soggetti preposti alla cura e alla gestione delle operazioni di tesseramento presso il circolo di Minori del Partito Democratico – successivamente individuati come Manzi Tommaso, Reale Andrea, Di Lieto Roberto, Altamura Filomena, Avellino Lorenzo Salvatore, Citarella Claudio e Ruocco Alberto ; in particolare il querelante lamentava che questi, al fine di procurare a se o a terzi un indebito vantaggio - derivante dal maggior numero di iscrizioni al partito politico- inducevano in errore i terzi circa il reale numero di tesserati del Partito Democratico presso il circolo di Minori e, dunque, circa il reale andamento numerico dei tesseramenti, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, attribuendo a sé o ad altri un falso nome e, segnatamente, inserendo tra gli iscritti al Partito politico le generalità di ignare persone, le quali non avrebbero sottoscritto alcun modulo di adesione per l'iscrizione al tesseramento;
- preso atto che il P.M. chiedeva l'archiviazione del procedimento in quanto il modulo di adesione e la tessera di iscrizione al partito non costituiscono atti pubblici, poiché non presentano i crismi previsti dall'art. 2699 c.c., pertanto le falsità in questione andavano ricondotte nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, nr. 7; né ricorreva il delitto ex art. 494 c.p. , condividendosi per tabulas la ricostruzione del PM;
- Preso atto che la p.o. si opponeva alla richiesta di archiviazione con atto del 17.11.2021;
- ricordato comunque che, ai sensi dell'art. 410 C.p.p., nell'atto di opposizione devono essere espressamente individuati l'oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova, pena l'inammissibilità dell'atto;
- rilevata l'assoluta mancanza di detti elementi nell'atto;



Visto l'art. 410 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento indicato in epigrafe.

Ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede, autorizzando fin d'ora al rilascio di copia di atti e provvedimenti agli aventi diritto.

Salerno, 24.11.2021

Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Alfonso Scermino

